

**Maturazione del diritto prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età –  
Cass. n. 37273/2021**

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - Invalidità civile -  
Maturazione del diritto prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età - Sostituzione  
automatica con l'assegno sociale - Decorrenza - Dal primo giorno del mese successivo al  
compimento del sessantacinquesimo anno di età - Conseguenze - Assenza di ratei - Interesse  
ad agire - Sussistenza.

In tema di invalidità civile, nel caso in cui gli elementi costitutivi dell'assegno di invalidità,  
previsto dall'art. 13 della l. n. 118 del 1971, siano maturati prima del compimento del  
sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima  
di tale data, la sostituzione di tale prestazione con l'assegno sociale opera dal primo giorno del  
mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno, anche se si debba  
corrispondere direttamente l'assegno sociale; sussiste, pertanto, un interesse all'accertamento  
del superamento della soglia invalidante, seppure ciò comporti che non venga pagato neanche  
un rateo dell'assegno di invalidità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37273 del 29/11/2021 (Rv. 663152 - 01)

**Corte**

**Cassazione**

**37273**

**2021**